



*Garante Nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale*



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
E
L'ARMA DEI CARABINIERI

Il **GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**, di seguito anche “GARANTE NAZIONALE”, nella persona del Presidente Dott. Riccardo Turrini Vita e l'**ARMA DEI CARABINIERI**, di seguito anche “ARMA”, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo,

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere -tra loro- accordi per disciplinare lo svolgimento e orientare, in collaborazione, le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi che corrispondono a interessi comuni;
- l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l'Arma è forza militare di polizia -a competenza generale- e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- la legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, relativa alle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- l'art. 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, istitutivo dell'organo denominato GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE;
- il “Protocollo d'Intesa” relativo ai rapporti di collaborazione fra le Parti, sottoscritto il 10 dicembre 2018 e rinnovato il 17 marzo 2022, con durata triennale, di seguito anche “Protocollo”;

CONSIDERATO CHE

- costituisce obiettivo di entrambe le Parti il pieno rispetto del diritto nazionale e delle convenzioni internazionali concernenti i diritti umani ratificate dall'Italia, favorendo momenti di riflessione e approfondimento tesi ad accrescere sia la sensibilità istituzionale ai doveri e alle responsabilità degli operatori delle Forze di Polizia sulle situazioni di privazione della libertà personale, sia promuovendo una più avvertita cultura della trasparenza;
- il GARANTE NAZIONALE e l'ARMA intendono proseguire il proficuo rapporto di collaborazione già avviato, per l'ulteriore sviluppo delle attività finora svolte d'intesa, estendendole, ad ulteriori ambiti e promuovendo adeguate iniziative tese a favorire rapporti di cooperazione con altre figure istituzionali, nonché a migliorare le reciproche capacità formative e di intervento, a livello nazionale e internazionale;
- appare altresì utile fornire, agli operatori della sicurezza, gli strumenti necessari per poter disporre dei più recenti e significativi orientamenti giurisprudenziali in materia di esecuzione penale, attraverso attività di ricerca, analisi e studio nei rispettivi ambiti di competenza,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Ambiti di collaborazione)

1. Il presente atto:

- a) conferma integralmente i rapporti di collaborazione in atto tra il GARANTE NAZIONALE e l'ARMA, fissati nel "Protocollo" e nel successivo atto di rinnovo, indicati in premessa;
- b) prevede l'organizzazione di seminari, conferenze e tavole rotonde presso ogni tipo di struttura formativa e di ricerca, per approfondire le tematiche connesse con la tutela dei diritti delle persone sottoposte a privazione della libertà, anche attraverso lo scambio reciproco di docenze a cura di propri rappresentanti, tese a condividere esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento;
- c) fissa le modalità per una raccolta delle principali decisioni e pronunce in materia di privazione della libertà personale da parte delle forze di polizia emesse dai Tribunali di Sorveglianza nei rispettivi ambiti territoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per mettere a disposizione, in favore degli operatori e degli studiosi del settore, un compendio relativo alle interpretazioni e agli orientamenti di rilievo della giurisprudenza di merito espressi nelle diverse aree del Paese;
- d) considera l'opportunità di pianificare idonee attività tese a valutare l'aderenza delle metodologie e delle prassi adottate dalle forze di polizia ai principi fissati in ambito internazionale in tema di prevenzione di gravi maltrattamenti;
- e) conferisce alle Parti, anche al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la possibilità di collaborare, in presenza di convergenti interessi istituzionali, al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2
(Modalità esecutive)

1. In relazione agli obiettivi da perseguire delibera il presente accordo:
 - a) il GARANTE NAZIONALE, anche per il tramite dei componenti del suo Ufficio, provvederà a:
 - svolgere attività di docenza a seminari e incontri formativi che si terranno presso i Reparti dell'Arma e gli istituti di formazione individuati di volta in volta;
 - interessare i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, al fine di avviare la raccolta delle decisioni e delle pronunce della giurisdizione di merito, fornendo eventuale ausilio con personale dedicato per lo studio e l'analisi dei provvedimenti;
 - curare la corretta diffusione di buone pratiche che tendano a perseguire migliori risultati operativi, preservando anche la tutela dei diritti fondamentali e la fiducia delle Istituzioni (cfr. "Principi di Mendez");
 - b) l'ARMA, attraverso le componenti dello Stato Maggiore del Comando Generale – quale struttura di riferimento degli assetti dell'Istituzione – procederà a:
 - programmare i cicli formativi da svolgere congiuntamente in favore del personale delle proprie Organizzazioni;
 - dedicare un idoneo *spazio divulgativo* dove pubblicare – una volta ricevuti i provvedimenti dalla magistratura di sorveglianza – la giurisprudenza di merito che presenti i profili di maggior rilievo e attualità, con la collaborazione della redazione della rivista "Rassegna dell'Arma" (*periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale curato dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma*);
 - fornire qualificati contributi nella diffusione di principi che consolidino le migliori prassi operative.
2. Entrambe le Parti si impegnano, altresì, a individuare e proporre ogni altra iniziativa utile a implementare il rapporto di collaborazione in atto.

Art. 3
(Sicurezza delle informazioni e riservatezza)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente protocollo sono improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento Generale sulla protezione dei dati*), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

2. Le Parti, in merito all'esecuzione, riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali e si impegnano a:
- a) operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali a esse applicabile;
 - b) rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attività di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 4

(Durata, integrazioni e modifiche)

1. L'efficacia del presente Protocollo decorre, per cinque anni, dalla data della sottoscrizione. Prima di tale scadenza, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento, dando un preavviso scritto di almeno 60 giorni.
3. Qualora emerga l'esigenza di precisare ulteriori aspetti, strumenti e modalità della collaborazione, per eventuali deroghe, modifiche o integrazioni del presente atto, le Parti potranno procedere anche prima della sua naturale scadenza.

Art. 5

(Pubblicità)

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali del GARANTE NAZIONALE e dell'ARMA.

Fatto in Roma, il 23 APR. 2025

IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
(Dott. Riccardo Turrini Vita)



IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Salvatore Luongo)

